



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DIPARTIMENTALI

ART. 1

Istituzione e funzioni delle Commissioni Consiliari Dipartimentali.

Al fine di favorire la piu' ampia partecipazione dei Gruppi Consiliari alla determinazione della politica amministrativa del Comune, oltre che per consentire una piu' spedita ed approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale e per ogni altro compito di controllo e di studio che il Consiglio stesso intendera' conferire, secondo le disposizioni dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente, sono istituite le Commissioni Consiliari permanenti. In relazione all'organizzazione interna dell'Amministrazione ed alla tipologia e strutturazione dei servizi comunali sono istituite le seguenti commissioni :

- 1) Attivita' istituzionali ed economiche ;
- 2) Territorio e Ambiente ;
- 3) Scuola, Cultura e Servizi Sociali.

Sono di competenza della prima commissione le materie riguardanti il personale, la Polizia Municipale il decentramento, il bilancio, il turismo, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Sono di competenza della seconda commissione le materie riguardanti l'urbanistica, l'edilizia privata , i lavori pubblici, i trasporti, l'ambiente e la casa.

Sono di competenza della terza commissione le materie riguardanti la pubblica istruzione, la cultura, lo sport ed il tempo libero, la sanita' e l'assistenza.

Le commissioni durano in carica tutta la legislatura e vengono rinnovate entro sessanta giorni dalla data di elezione del Sindaco.

ART. 2

COMPITI

Le commissioni consiliari dipartimentali , ferme restando le prerogative, le funzioni ed i poteri degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Sindaco) e delle

commissioni previste dall'ordinamento comunale secondo quanto stabilisce la legge, hanno compiti di elaborazione, di consultazione, di studio, di controllo sulle materie di loro competenza .

ART. 3

COMPETENZE ED ATTIVITA'

- formulare al Consiglio Comunale relazioni, proposte o pareri su progetti di deliberazioni all'esame del Consiglio Comunale;
- elaborare proposte di iniziative di carattere programmatico, in ordine alle specifiche competenze ;
- esaminare in via preventiva le scelte e le proposte di bilancio trasmesse dalla Giunta Municipale.

Le commissioni inoltre procedono all'organizzazione di pubbliche udienze conoscitive ed alla formulazione di proposte di dibattiti, incontri, convegni su temi specifici allo scopo di sviluppare anche il collegamento con le forze sociali della città'.

ART. 4

COMPOSIZIONE

Le commissioni consiliari dipartimentali sono composte da un consigliere per ciascun gruppo rappresentato in Consiglio Comunale dal quale vengono designati.

Essi vengono eletti dal Consiglio Comunale e rappresentano percentualmente un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali che compongono il gruppo di cui sono espressione.

Non ne sono membri, ma possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto , il Sindaco e gli Assessori comunali.

E' facolta' della commissione avvalersi della presenza nelle riunioni di esperti designati nel numero massimo di due, uno per i gruppi di maggioranza ed uno per quelli di minoranza , senza diritto di voto.

Inoltre, il Presidente, nel caso lo ritenga opportuno ai fini dello svolgimento dei lavori della commissione , puo' avvalersi anche della presenza di funzionari del Comune.

ART. 5

PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Ogni commissione elegge al proprio interno un presidente ed un vice-presidente che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6

COMPITI DELLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il presidente convoca la Commissione fissandone l'ordine del giorno e presiede le sedute.

Stabilisce il calendario delle consultazioni e delle udienze conoscitive decise dalla commissione.

ART. 7

PERIODICITA' DELLE SEDUTE

Le Commissioni si riuniscono di norma una volta alla mese.

ART. 8

CONVOCAZIONE

Le Commissioni consiliari dipartimentali sono convocate su iniziativa dei loro presidenti o su richiesta di almeno due quinti dei loro componenti.

Le commissioni possono essere altresì convocate su richiesta del Consiglio Comunale, del Sindaco o della Giunta Municipale.

Qualora l'oggetto investa materie rientranti nelle competenze di più commissioni, esse possono essere convocate congiuntamente dai loro presidenti.

Il presidente fa pervenire ai commissari gli avvisi di convocazione con almeno tre giorni d' anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione ; il termine può essere ridotto in caso di comprovata urgenza a ventiquattro ore.

Contestualmente l'avviso è inviato al Sindaco, agli assessori competenti per materia ed ai capigruppo consiliari.

ART. 9

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI

Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari dipartimentali occorre la presenza della maggioranza dei commissari compreso il presidente o il vice-presidente della Commissione.

La validità delle decisioni delle Commissioni è data dal voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.

Trattandosi di organismi di lavoro del Consiglio Comunale , le Commissioni esprimono di norma pareri , giudizi o proposte sotto forma di relazioni al Consiglio Comunale.

ART. 10

COMPITI DI SEGRETERIA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Le funzioni di segretario vengono espletate da un dipendente del Comune, designato dalla Giunta municipale , con il compito di redigere il verbale delle sedute.

Tale dipendente, appartenente ad uno dei settori o servizi le cui attività rientrano all'interno della commissione, viene di concerto dagli operatori apicali dei settori o servizi di cui sopra.

In caso di mancato accordo, esso sarà designato dal Segretario Generale.

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione , letti ed approvati nella prima seduta successiva, sono raccolti in un apposito registro.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI

Il Sindaco o suo delegato puo', qualora lo ritenga opportuno, convocare almeno una volta al mese i presidenti con invito esteso anche ai capigruppo consiliari per il coordinamento del lavoro.

ART. 12

CONSULTAZIONI ED UDIENZE CONOSCITIVE

Le commissioni consiliari possono :

chiedere pareri agli amministratori comunali;
stabilire modi e tempi della consultazione delle rappresentanze della societa' civile ed udienze conoscitive su particolari argomenti ;
convocare i responsabili degli uffici e dei procedimenti , nonche' i dipendenti del Comune e di aziende ad esso collegate.

ART. 13

COMMISSIONI SPECIALI

Possono essere istituite, con deliberazione del Consiglio Comunale, commissioni speciali temporanee con il compito di esaminare problemi specifici legati alla vita dell'Ente.

Il Consiglio Comunale puo' indicare oggetto, tempi e dotazioni della commissione.

ART. 14

Le riunioni delle commissioni sono pubbliche salvo i casi in cui , per comprovati motivi di riservatezza, la Commissione stessa a maggioranza dei membri presenti e votanti decide di rendere segreta la seduta.

Dalla convocazione delle commissioni è data pubblicita' attraverso l'affissione all'Albo Pretorio.

ART. 15

NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non e' disciplinato dal presente regolamento valgono le norme di legge.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al visto di esecutivita' da parte dell'organo di Controllo